

violazione) delle regole per consentire l'accelerazione della procedura di liquidazione.

Ed in effetti ricordano i testimoni che almeno in due casi particolarmente delicati il Presidente Greco autorizzò la vendita frazionata prima dell'omologa.

Ancora una volta dobbiamo però constatare che tutto questo non interessa alla sentenza impugnata che, totalmente incurante di qualsiasi elemento contrario alle proprie preconcepite convinzioni, giunge finalmente alla "quadratura del cerchio":

*"Per concludere sul punto, il dott. Greco, fin dall'inizio mostrò di privilegiare la procedura di concordato preventivo, che meno di tutte si attagliava al caso di specie e nel corso dei mesi la gestì in modo fin troppo rigido, astenendosi sistematicamente, salve rarissime eccezioni, dall'autorizzare i commissari governativi, che di continuo formulavano istanze in tal senso, a cedere beni o partecipazioni societarie, ciò che finì col vanificare le prospettive di utile dismissione che a mano a mano si presentavano, il tutto in funzione della nominale conservazione del patrimonio destinato ai creditori, ma di fatto a beneficio del semplice mantenimento dello status quo e della medesima composizione di quel patrimonio, scongiurandosi il "rischio" di cessione dei cespiti più appetibili, che per primi, ragionevolmente, avrebbero trovato un acquirente.*

*Tale condotta e tale atteggiamento risultano d'altro canto in linea con gli auspici iniziali del Ministro, si badi, già sostenuto dal Prof. Capaldo".*